Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Sabato, 12 dicembre 1925** — **Numero 288**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO

I signori abbonati alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia, sono vivamente pregati di rinnovare, al più presto, e non oltre il 25 dicembre del corrente anno, l'abbonamento per il 1926, tenendo presente che sarà sospeso l'invio del periodico a tutti coloro che non avranno adempiuto a tale formalità entro il termine suddetto. Giova anche avvertire che l'Amministrazione della « Gazzetta » non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati i quali rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « fascicolo 1° del vol. IX - 1925 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, contenente i provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 16 al 31 ottobre 1925.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti, via Giulia n. 52 Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2412.

LEGGE 3 dicembre 1925, n. 2151.

Sistemazione degli uffici provinciali incaricati del servizio dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e norme per la definizione amministrativa delle contravvenzioni alla legge sulla assunzione medesima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I poteri e le funzioni già conferiti alle soppresse Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione, nei riguardi dell'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, sono attribuiti alle rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

Art. 2.

Per la trattazione di tutti gli affari inerenti all'assunzione predetta, il Consiglio direttivo delle sopraindicate rappresentanze è composto da:

a) il consigliere delegato dell'Opera nazionale, che assume la presidenza;

b) il medico provinciale;

c) il direttore dell'Istituto di previdenza sociale di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, che esercita le proprie attribuzioni nella Provincia, salva la facoltà di delega al capo di dipendente agenzia nei casi in cui nella Provincia funzioni soltanto l'agenzia istessa;

d) un invalido di guerra scelto dalla Amministrazione centrale della Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra;

e) un rappresentante dei datori di lavoro della Provincia scelto dal Prefetto sulle designazioni delle relative organizzazioni o direttamente ove le organizzazioni medesime manchino o non provvedano alla designazione nel termine assegnato dal Prefetto.

I componenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) durano in carica due anni anche se la nomina ha luogo in surrogazione di altri innanzi tempo scaduti, e possono essere riconfermati.

Art. 3.

Spetta al Consiglio direttivo di cui al precedente articolo di esprimere, ai termini dell'art. 12 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, il motivato parere sulle domande di esonero dalla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presentate dalle aziende che hanno nella rispettiva Provincia la loro sede principale.

Art. 4.

Le funzioni ispettive inerenti all'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e l'accertamento delle contravvenzioni alla legge medesima, spettano:

a) ai componenti del sopraindicato Consiglio direttivo;

b) agli impiegati dell'ufficio dipendente dal Consiglio medesimo, autorizzati dal Prefetto in base a deliberazione di detto Consiglio;

c) agli agenti in genere incaricati della sorveglianza in materia di assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 5.

Le contravvenzioni previste dagli articoli 14 e 18 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, possono essere definite amministrativamente dal Prefetto della Provincia, al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il Prefetto, sentito il parere del Consiglio direttivo di cui all'art. 2 della presente legge, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'art. 14 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per le contravvenzioni alle relative norme e nell'importo stabilito dall'art. 18 della legge medesima per le contravvenzioni in esso previste, con facoltà di ridurre il detto importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni al citato art. 14, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, fermo, però, il limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

Il versamento della somma deve essere effettuato dal contravventore entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione del Prefetto ed in mancanza il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria.

Art. 6.

Agli scopritori delle contravvenzioni spetta una quota del 10 per cento sulle prime L. 1000 dell'importo netto delle contravvenzioni medesime, del 5 per cento sulle somme da L. 1001 a L. 5000, del 2 per cento sulle ulteriori somme.

Nulla però spetta ai componenti del Consiglio direttivo ed al personale delle rappresentanze provinciali di cui ai precedenti articoli, ed ai funzionari ed agli agenti che, incaricati di accertare contravvenzioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione, siano esclusi da ogni partecipazione al relativo importo.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle della presente legge o che risultino con esse incompatibili.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2413.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2133.

Concessione alla Società idroelettrica piemontese lombarda « Ernesto Breda » di Milano, dell'impianto e dell'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi una nella centrale elettrica di Gressoney la Trinité e l'altra nella stazione trasformatrice della centrale di Pont S. Martin (Torino).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;
Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925;

Vista la domanda con la quale la Società idroelettrica piemontese lombarda « Ernesto Breda » di Milano, chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;

Visto l'atto di sottomissione col quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società idroelettrica piemontese lombarda « Ernesto Breda » con sede in Milano, via Giuseppe Revere, n. 2, la concessione per l'impianto e l'esercizio di due stazioni radiotelefoniche a onde guidate da installarsi una nella centrale elettrica di Gressoney la Trinité (comune di Gressoney la Trinité) e una nella stazione trasformatrice della centrale di Pont S. Martin in comune di Perloz.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, salvo a prorogarla con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza, da parte della Società, di tutte le disposizioni legislative, regolamentari di qualsiasi genere esistenti o che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

Le stazioni date in concessione devono essere adibite alla sola corrispondenza di servizio tra la centrale elettrica di Gressoney la Trinité e la stazione trasformatrice della centrale di Pont S. Martin, restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata a ciascuna stazione è quella di 975 metri. Tale onda dovrà essere variata nel caso arrecasse disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari di ciascuna stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a 10 watt-antenna.

Art. 7.

Le stazioni dovranno essere dotate dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società idroelettrica piemontese lombarda « Ernesto Breda », la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa, senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

Le stazioni date in concessione sono sottoposte ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni hanno il diritto di accedere in qualsiasi ora nei locali delle

stazioni date in concessione per eseguire operazioni di controllo.

La Società concessionaria si obbliga di dare tutte le spiegazioni che potranno esserle richieste.

Art. 11.

Le stazioni date in concessione saranno mantenute a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

Gl'impianti saranno eseguiti in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento delle stazioni sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo, e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto. Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento delle stazioni.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette, ed a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio delle stazioni date in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame di cui al citato art. 15. Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga a pagare, mediante vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, il canone annuo di L. 190 le quali verranno imputate sul capitolo 15 del bilancio di entrata per l'esercizio 1925-26 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

A garanzia del pagamento di detto canone, la Società concessionaria unisce la quietanza del deposito cauzionale pari ad un'annata del canone stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 58. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2414.

REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 2128.

Estensione alle Colonie italiane delle norme vigenti nel Regno per le comunicazioni senza filo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Ritenuto necessario di estendere alle Colonie italiane le norme che disciplinano nel Regno le comunicazioni senza filo;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'economia nazionale, per la marina, per la guerra e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi alle Colonie italiane i seguenti provvedimenti:
R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067;
R. decreto 5 giugno 1923, n. 1262;
R. decreto 14 giugno 1923, n. 1488;
R. decreto 27 settembre 1923, n. 2351;
R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2644;
R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2755;
R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 655;
R. decreto 1° luglio 1924, n. 1226;
R. decreto 25 settembre 1924, n. 1653.

Art. 2.

Le domande per ottenere nelle Colonie italiane concessioni di stazioni per comunicazioni radioelettriche su navi commerciali coloniali o terrestri sia per uso pubblico che privato, per trasmissione o per ricevimento nonchè di stazioni

radioelettriche ad onde guidate e dei servizi di radiotelegrafia e di radioaudizione circolare, debbono essere dirette al Ministero delle colonie.

Tali domande saranno munite dei documenti e delle indicazioni richieste dal regolamento di cui al R. decreto 10 luglio 1924, n. 1226, e dalle altre norme stabilite dalle vigenti leggi e decreti che regolano il servizio delle comunicazioni senza filo.

Art. 3.

Il Ministro per le colonie esaminerà le domande di cui all'articolo precedente in rapporto alle speciali esigenze coloniali, sentendo al riguardo i Governi interessati e le rimetterà col suo parere al Ministero delle comunicazioni per l'ulteriore corso ai sensi e ad ogni effetto delle disposizioni di legge stabilite nel Regno.

I decreti e le autorizzazioni che si riferiscono alle concessioni di stazioni e di servizi radioelettrici nelle Colonie, saranno promossi o emanati di concerto dai Ministri per le colonie e per le comunicazioni, sentito, quando occorra, il Ministro per le finanze.

Art. 4.

L'alta sorveglianza dei servizi radioelettrici specificati nell'art. 2 del presente decreto spetta ai Governatori delle singole Colonie.

La sorveglianza ed il controllo sugli impianti di cui all'art. 2 saranno organizzati ed attuati secondo le norme adottate dal Ministero delle comunicazioni, cui saranno trasmessi gli atti relativi al controllo ed all'andamento del servizio.

Art. 5.

Ogni qualvolta il Ministero delle comunicazioni dovrà esaminare questioni od affari concernenti le comunicazioni radioelettriche e che interessano le Colonie, prenderà accordi col Ministero delle colonie.

Art. 6.

Le attribuzioni conferite ai Prefetti del Regno dalle leggi e dai regolamenti che regolano i servizi radioelettrici si intendono devoluti ai segretari generali delle Colonie.

Art. 7.

I canoni ed ogni altro provento relativi all'impianto ed all'esercizio nelle Colonie di stazioni o di servizi radioelettrici sono di spettanza dei rispettivi Governi coloniali, i quali amministreranno altresì i depositi cauzionali dovuti dai concessionari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 53. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **2415.**

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. **2134.**

Concessione alla Società idroelettrica piemontese lombarda « Ernesto Breda » di Milano, dell'impianto e dell'esercizio di una stazione radiotelefonica a onde guidate da installarsi nella cabina di Veveri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;
Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;
Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925;
Vista la domanda con la quale la Società idroelettrica piemontese lombarda « Ernesto Breda » di Milano, chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica a onde guidate;
Visti l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;
Visto l'atto di sottomissione col quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;
Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società idroelettrica piemontese lombarda « Ernesto Breda, con sede in Milano, via Giuseppe Revere, n. 2, la concessione per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica a onde guidate da installarsi nella cabina di Veveri.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, salvo a prorogarla con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza, da parte della Società, di tutte le disposizioni legislative, regolamentari di qualsiasi genere esistenti o che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

La stazione data in concessione deve essere adibita alla sola corrispondenza di servizio tra la cabina di Veveri e la centrale di Bodio (Svizzera) restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata alla stazione è quella di 1500 metri. Tale onda dovrà essere variata nel caso arrecasse disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari della stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a 5 watt-antenna.

Art. 7.

La stazione dovrà essere dotata dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società idroelettrica piemontese lombarda «Ernesto Breda», la quale non dovrà affittare o cedere ad altri parzialmente o totalmente la concessione stessa, senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

La stazione data in concessione è sottoposta ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni nonchè le altre autorità civili e militari hanno la facoltà di effettuare l'ascolto in un punto determinato di comune accordo con la Società concessionaria, nonchè di sezionare il collegamento in prossimità del confine al fine di poter interrompere e riattivare il servizio ogni qualvolta risulti necessaria per esigenze militari o di ordine pubblico e ciò senza diritto ad alcun compenso.

Art. 11.

La stazione data in concessione sarà mantenuta a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

L'impianto sarà eseguito in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento della stazione sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo, e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto. Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento della stazione.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette, ed a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio della stazione data in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame di cui al citato art. 15. Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga a pagare, mediante vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, il canone annuo di L. 335 le quali verranno imputate sul capitolo 15 del bilancio di entrata per l'esercizio 1925-26, e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

A garanzia del pagamento di detto canone, la Società concessionaria unisce la quietanza del deposito cauzionale pari ad un'annata del canone stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 59. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2416.

REGIO DECRETO 15 novembre 1925, n. 2135.

Concessione alla Società lombarda per la distribuzione di energia elettrica con sede a Milano, dell'impianto e dell'esercizio di una stazione radiotelefonica a onde guidate da installarsi nella cabina elettrica di Varano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;
Visto il R. decreto n. 1488 del 14 giugno 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924;
Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto n. 520 del 23 aprile 1925;

Vista la domanda con la quale la Società lombarda per la distribuzione di energia elettrica di Milano chiede la concessione per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica a onde guidate;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto della Società suddetta e constatato che la sua costituzione è perfetta, che la sua sede è in Italia, che i suoi amministratori sono almeno per due terzi di nazionalità italiana e che il suo capitale è prevalentemente italiano;

Visto l'atto di sottomissione col quale la Società suddetta accetta le condizioni imposte dal Regio Governo per la concessione da essa richiesta;

Udito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato accorda alla Società lombarda per la distribuzione di energia elettrica, con sede in Milano, via Dante, n. 15, la concessione per l'impianto e l'esercizio di una stazione radiotelefonica a onde guidate da installarsi alla cabina elettrica di Varano.

Art. 2.

La concessione ha la durata di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, salvo a prorogarla con le eventuali modificazioni che potranno essere suggerite dalla tecnica.

Art. 3.

La concessione è accordata alle condizioni della completa osservanza, da parte della Società, di tutte le disposizioni legislative, regolamentari di qualsiasi genere esistenti o che potranno essere, in seguito, emanate in merito alla radiotelegrafia e radiotelefonia.

Art. 4.

La stazione data in concessione deve essere adibita alla sola corrispondenza di servizio tra la cabina elettrica di Varano e la centrale di Bodio (Canton Ticino), restando assolutamente vietata qualsiasi comunicazione per conto di terzi.

Art. 5.

La lunghezza d'onda assegnata alla stazione è quella di 1500 metri. Tale onda dovrà essere variata nel caso arrecasse disturbi.

Art. 6.

La potenza dei macchinari della stazione dovrà essere quella strettamente necessaria per assicurare buone comunicazioni in condizioni normali, di disturbi atmosferici ed in ogni modo non superiore a 5 watt-antenna.

Art. 7.

La stazione dovrà essere dotata dei necessari apparecchi di protezione contro l'alta tensione della linea elettrica e contro le scariche elettriche temporalesche.

Art. 8.

La concessione è esclusivamente accordata alla Società lombarda per la distribuzione di energia elettrica, la quale non dovrà affittare o cedere ad altri, parzialmente o totalmente, la concessione stessa, senza espressa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni.

Art. 9.

La stazione data in concessione è sottoposta ad un controllo permanente o saltuario da parte del Ministero delle comunicazioni.

Art. 10.

I funzionari e gli agenti del Ministero delle comunicazioni nonchè le altre autorità civili e militari hanno la facoltà di effettuare l'ascolto in un punto determinato di comune accordo con la Società concessionaria, nonchè di sezionare il collegamento in prossimità del confine al fine di poter interrompere e riattivare il servizio ogni qualvolta risulti necessaria per esigenze militari o di ordine pubblico e ciò senza diritto ad alcun compenso.

Art. 11.

La stazione data in concessione sarà mantenuta a cura e spese della Società concessionaria la quale sarà legalmente responsabile del funzionamento degli impianti e delle sue conseguenze, compresi gli eventuali danni ed infortuni al personale dipendente ed a terzi.

Art. 12.

L'impianto sarà eseguito in conformità del progetto tecnico approvato dal Ministero delle comunicazioni. Qualsiasi cambiamento che dovesse eventualmente apportarsi alla ubicazione o all'equipaggiamento della stazione sarà preventivamente partecipato dalla Società concessionaria al Ministero delle comunicazioni per la necessaria autorizzazione.

Art. 13.

Il Regio Governo potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione nei casi e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento sulle comunicazioni senza filo, e qualora la Società concessionaria non ottemperi a ciascuna delle condizioni considerate nel presente decreto. Sarà in facoltà degli agenti del Regio Governo di asportare, occorrendo, parti essenziali degli apparecchi impiantati per maggiore garanzia della sospensione del funzionamento della stazione.

Art. 14.

La Società concessionaria dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, a che non siano divulgate o portate a conoscenza di chicchessia le notizie e i messaggi che potranno percepirsi mediante gli apparecchi costituenti l'impianto e che non siano a lei dirette, ed a non farne alcun uso.

Art. 15.

La Società concessionaria sarà in ogni caso responsabile dell'operato suo e dei suoi dipendenti nei rapporti con lo Stato e coi terzi, senza pregiudizio delle sanzioni comminate dalle attuali leggi sulle comunicazioni senza filo e dal Codice penale ai singoli responsabili delle infrazioni di cui all'articolo precedente ed in generale della violazione del segreto telegrafico e telefonico.

Art. 16.

Il personale adibito all'esercizio della stazione data in concessione dovrà essere munito del brevetto o dei certificati indicati all'art. 15 del regolamento sulle comunicazioni senza filo, approvato con R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924, oppure essere abilitato con certificato rilasciato dal Ministero delle comunicazioni mediante esame di cui al citato art. 15. Il Ministero delle comunicazioni è in facoltà di imporre il licenziamento del personale di esercizio che per motivi di pubblica sicurezza non ritenga più idoneo a tale impiego ed altresì di vietarne l'assunzione per le stesse ragioni.

Art. 17.

La Società concessionaria si obbliga a pagare, mediante vaglia di servizio intestato al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi di Roma, il canone annuo di L. 180 le quali verranno imputate sul capitolo 15 del bilancio di entrata per l'esercizio 1925-1926 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

La decorrenza di detto canone sarà quella della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

A garanzia del pagamento di detto canone, la Società concessionaria unisce la quietanza del deposito cauzionale pari ad un'annata del canone stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 60. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2417.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 novembre 1925, n. 2144.

Istituzione dell'Ente nazionale « L'Italica » per la diffusione della coltura italiana all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Firenze, l'Ente nazionale « L'Italica » avente per iscopo la tutela e la diffusione della coltura italiana all'estero, esplicando la sua azione attraverso il teatro lirico e drammatico, i concerti, le esposizioni d'arte pura e applicata, le mostre del libro, la cinematografia, le conferenze ed in genere attraverso tutte le più svariate manifestazioni dell'arte e della coltura.

Art. 2.

L'Ente nazionale « L'Italica » ha personalità giuridica e potrà ricevere ed amministrare sussidi, oblazioni, lasciti o donazioni di qualsiasi natura e valore, acquistare e possedere beni, e compiere tutti gli altri atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Art. 3.

Il patrimonio dell'Ente nazionale è costituito:

a) da un contributo di L. 25,000 conferito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) da oblazioni, lasciti, sussidi di Enti e di privati;

c) da contributi dei soci;

d) dai redditi patrimoniali.

Art. 4.

Possono essere riconosciuti come soci dell'Ente nazionale gli Enti, le associazioni ed i privati che concorrano con elargizioni o contributi periodici al conseguimento dei fini dell'Ente nazionale, in conformità delle norme contenute nello statuto di cui all'art. 2.

Art. 5.

L'amministrazione dell'Ente nazionale è affidata: al presidente, a due vice presidenti e ad un Consiglio d'amministrazione centrale, composto di sei membri.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio.

Il Consiglio fissa i programmi e le direttive generali dell'Ente, approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera sulla ammissione a soci dell'Ente nazionale, sull'accettazione di lasciti, oblazioni e donazioni, sulla costituzione e sullo scioglimento dei « Comitati pro Italica » di cui all'art. 8 e provvede alla nomina del segretario, il quale solo potrà essere retribuito.

Art. 6.

Il Consiglio dell'Ente nazionale è nominato dal congresso di cui all'art. 12 e con le norme indicate nello statuto.

I consiglieri durano in carica sei anni e gli uscenti potranno essere riconfermati.

Il presidente e i vice presidenti del Consiglio dell'Ente nazionale sono nominati con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto coi Ministri per gli esteri e per la pubblica istruzione.

Art. 7.

All'attuazione degli scopi dell'Ente nazionale provvede il presidente in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione centrale.

Art. 8.

In ogni città d'Italia e anche all'estero si possono costituire, col consenso del Consiglio d'amministrazione centrale, dei Comitati di propaganda che assumeranno il nome di « Comitati pro Italica ».

Il Consiglio d'amministrazione centrale ne designerà il presidente, il quale a sua volta provvederà alla nomina dei membri del Comitato stesso, da scegliersi fra i soci dell'Ente. Il numero dei membri di questi Comitati è lasciato al criterio dei singoli presidenti.

I Comitati pro Italica provvederanno all'ordinamento proprio, e, secondo le direttive del Consiglio d'amministrazione

centrale, raccoglieranno contributi, recluteranno soci e promuoveranno, sotto la loro responsabilità finanziaria, manifestazioni a vantaggio dell'opera.

Nei mesi di giugno e di dicembre di ogni anno i Comitati pro Italica invieranno al Consiglio d'ammministrazione centrale una relazione sulla loro attività corredandola anche di quelle notizie che crederanno utili nell'interesse dell'Ente.

Anche i Comitati locali scadranno quando scade il Consiglio di amministrazione centrale ma, come questo, essi potranno essere riconfermati.

I Comitati pro Italica rispondono dei loro introiti, ordinari e straordinari, direttamente al Consiglio d'amministrazione centrale, e li tengono a disposizione di esso, detratte le somme destinate, d'accordo col Consiglio medesimo, sia alla amministrazione che agli scopi sociali.

Art. 9.

E' costituito presso l'Ente nazionale un Collegio di sindaci, aventi le attribuzioni degli articoli 183 e seguenti del C. c. in quanto applicabili e composto di tre membri effettivi e due supplenti, da nominarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione dei Ministri per gli esteri, per le finanze e per la pubblica istruzione.

Art. 10.

L'Ente nazionale « L'Italica » è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla cui approvazione sono sottoposti i bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti e i conti consuntivi nonchè le deliberazioni che importino variazione di patrimonio e quelle che stabiliscano o modifichino norme di regolamenti speciali od interni.

Le altre deliberazioni del Consiglio d'amministrazione centrale sono comunicate alla Presidenza del Consiglio che, entro 10 giorni dalla comunicazione, può fare le sue osservazioni e sospendere l'esecutorietà delle deliberazioni.

Trascorso detto termine senza alcun rilievo le deliberazioni diverranno esecutive.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione centrale dell'Ente nazionale entro un mese dalla data di costituzione, predisporrà e trasmetterà alla Presidenza del Consiglio per l'approvazione lo statuto dell'Ente contenente le norme relative al suo funzionamento.

Lo statuto sarà approvato con Regio decreto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato.

Con la stessa procedura saranno approvate le eventuali modifiche allo statuto.

Art. 12.

L'Italica si riunisce in congresso ordinario nella città designata dal congresso precedente. Il primo congresso avrà luogo in Roma nell'anno 1926.

Tutti i soci possono intervenire al congresso. E' di diritto presidente del congresso il presidente del Consiglio di amministrazione centrale il quale dirigerà la discussione su tutte le questioni attinenti alla propaganda, che verranno proposte dai congressisti e che saranno scelte dal Consiglio centrale.

I temi delle diverse questioni dovranno essere inviati per posta in plico raccomandato al Consiglio d'amministrazione centrale almeno 20 giorni prima dell'apertura del congresso.

Tutti i soci benemeriti e perpetui hanno, intervenendo al congresso, diritto di partecipare alla discussione.

I soci ordinari possono intervenire al congresso, ma il diritto di discussione sarà riservato ai soli delegati nominati dai Comitati locali pro Italica (in ragione di uno ogni cento soci). Lo stesso socio ordinario non può avere più rappresentanti.

Il congresso è chiamato a discutere e deliberare sulle questioni che saranno poste all'ordine del giorno interessanti la propaganda nazionale e a procedere alla elezione dei membri del Consiglio.

Questi, eletti nel primo congresso in numero di sei, si rinnoveranno per un terzo ogni due anni. I primi quattro verranno sorteggiati dal Consiglio d'amministrazione centrale.

Tutti i soci presenti al congresso parteciperanno alla elezione dei membri del Consiglio.

Per questa, come per tutte le altre votazioni, i soci benemeriti come i soci perpetui hanno diritto di un voto per ogni 1000 lire sottoscritte.

I soci ordinari avranno sempre diritto ad un voto.

I soci benemeriti ed i soci perpetui avranno facoltà di delegare altro socio per esercitare il proprio diritto di voto.

Il Consiglio di amministrazione centrale si riserva la facoltà di convocare congressi straordinari quando lo ritenga opportuno.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (capitolo della Presidenza del Consiglio) è inscritta, per l'esercizio finanziario 1925-26, la somma di L. 25,000 per provvedere alla costituzione del capitale di fondazione dell'Ente nazionale di cui all'art. 3 lettera *a*) del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI — FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 *dicembre* 1925.
Atti del Governo, registro 243, *foglio* 68. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **2418.**

REGIO DECRETO-LEGGE 29 novembre 1925, n. **2145.**

Istituzione dell'Ispettorato generale dei reparti coloniali della M. V. S. N.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31, che istituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e successivi Regi decreti-legge riguardanti la M. V. S. N., convertiti in legge con la legge 17 aprile 1925;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 1166, relativo alla costituzione di due legioni libiche permanenti di M. V. S. N.;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, che approva il nuovo ordinamento della M. V. S. N.;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le colonie e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Ispettorato generale dei reparti coloniali della M. V. S. N., retto da un ufficiale generale della Milizia, nominato dal Comando generale della M. V. S. N. e alle dirette dipendenze disciplinari ed amministrative del Comando stesso.

Art. 2.

Al predetto Ispettorato saranno affidate, con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con il Ministro per la guerra, particolari funzioni ispettive sui reparti coloniali della M. V. S. N. attualmente esistenti o da costituirsi.
Nello espletamento delle cennate funzioni, l'Ispettorato dipenderà dai rispettivi Governatori coloniali.

Art. 3.

Le maggiori competenze economiche dovute al generale ispettore ed al personale che eventualmente lo coadiuvi, per l'espletamento delle funzioni ispettive in Colonia, sono a carico delle somme stanziate nel bilancio della Colonia interessata.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Il medesimo sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1936) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 dicembre 1925. Atti del Governo, registro 243, foglio 69. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2419.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 novembre 1925, n. 2146.
Estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 31 agosto 1921, n. 1269;
Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni approvate con decreto-legge Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, e con la legge 20 marzo 1921, n. 296, e il relativo regolamento approvato con Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni approvate con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638, e con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366;
Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni approvate con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e con il R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, e il relativo regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1916, n. 1889, e successive modificazioni approvate con R. decreto 2 ottobre 1921, numero 1367;
Veduto il R. decreto legislativo 8 marzo 1923, n. 633;
Veduto il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
Veduta la legge (testo unico) 24 settembre 1923, n. 2157;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per le finanze, e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estesi e pubblicati nei territori annessi in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, ed all'art. 2 del decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211:
a) il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e successive modificazioni approvate con decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1825, e con la legge 20 marzo 1921, n. 256, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, e successive modificazioni approvate con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 638, e con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366;
c) il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura e successive modificazioni approvate con la legge 24 marzo 1921, n. 297, e con il R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, ed il relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e successive modificazioni approvate con R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1367;
d) il R. decreto legislativo 8 marzo 1923, n. 633, per l'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti dello Stato;
e) la legge testo unico 24 settembre 1923, n. 2157, sulla Cassa di maternità.

Art. 2.

La legge ex austriaca 30 marzo 1888 B. L. I., n. 33, e la legge ex ungherese n. XIV del 1891 concernenti l'assicurazione per i casi di malattia ed ogni altra disposizione regolante tale materia nei territori annessi, sono abrogate.

Art. 3.

Sono abrogate le leggi ex austriache 28 dicembre 1887 B. L. I., n. 1 ex 1888; la legge ex ungherese XX del 1907 e successive modificazioni; l'ordinanza del Comando Supremo in data 23 dicembre 1918, nonchè tutte le altre disposizioni vi-

genti in materia d'infortuni sul lavoro nei territori annessi di cui sopra.

Con successivi provvedimenti del Ministro per l'economia nazionale saranno dettate le norme circa la liquidazione dell' « Istituto nazionale di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per la Venezia Giulia e Zara » con sede in Trieste e per il pagamento delle rendite in dipendenza di infortuni già verificatisi.

Art. 4.

Sono abrogate la legge 16 dicembre 1906, B. L. I., ex 1907, per le pensioni e successive modificazioni nonchè tutte le altre disposizioni vigenti in materia nei territori annessi, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3137.

Con successivi provvedimenti saranno stabilite le norme per la liquidazione degli istituti che esercitano attualmente l'assicurazione per le pensioni nei territori annessi.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

E' mantenuto nei limiti e con le norme di cui agli articoli seguenti l'obbligo dell'assicurazione per i casi di malattia per tutti gli operai e gli impiegati, escluso il personale di ruolo dello Stato o che comunque abbia la stabilità d'impiego i quali in conformità delle disposizioni legislative di cui al precedente art. 2, godono, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, dell'assicurazione stessa, nonchè per gli operai addetti ad imprese le quali, alla stessa data sono a tale assicurazione obbligate.

S'intendono compresi nell'obbligo dell'assicurazione anche quegli operai ed impiegati, i quali, pur non essendo, al momento dell'applicazione del presente decreto, nell'effettivo godimento dell'assicurazione, abbiano versato contributi ad una Cassa di malattia entro l'anno 1925.

Il diritto dell'operaio disoccupato alle prestazioni della Cassa è limitato a quattro settimane.

Art. 6.

L'assicurazione contro le malattie a norma dell'articolo precedente dà diritto:

1° alla cura medica gratuita agli assicurati dal principio della malattia ivi compresa l'assistenza ostetrica e la somministrazione di medicinali e di altri mezzi terapeutici;

2° ad un sussidio di malattia a decorrere dal quinto giorno successivo al riconoscimento eseguito dagli organi dell'assicurazione, nella misura massima del 50 per cento della retribuzione in base alla quale sono stati versati i contributi, per la durata della malattia ed entro il periodo massimo di 26 settimane;

3° in caso di parto, oltre all'assistenza ostetrica del medico e della levatrice, ad un sussidio di puerperio per un periodo di quattro settimane dopo il parto, nella stessa misura prevista, per il caso di malattia;

4° in caso di morte dell'assicurato, ad un assegno fisso al coniuge o ai figli minori, conviventi e a carico dell'assicurato, pari a 20 volte l'ultima mercede giornaliera percepita dall'assicurato prima della morte.

Art. 7.

L'assicurazione di malattia è esercita in ciascun circondario da una Cassa di assicurazione con sede nel capoluogo.

Possono essere autorizzate eccezionalmente dal Ministro per l'economia nazionale a gestire l'assicurazione di malattia Casse mutue e Casse di fabbrica o di azienda legalmente costituite, quando il numero dei loro soci raggiunga almeno i 500, e la loro istituzione, a giudizio insindacabile del Ministro stesso, non arrechi danno alla Cassa circondariale. Gli ordinamenti di dette Casse saranno stabiliti dai rispettivi statuti, da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale.

Quando per particolari condizioni di luogo o per altre circostanze ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza, il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà di disporre la estensione della competenza di una Cassa a due o più circondari confinanti.

Il Ministro stesso ha altresì facoltà di ordinare la istituzione di agenzie o ambulanze in più punti del territorio di competenza di una Cassa, affidando loro le funzioni della esazione dei contributi e della erogazione dei sussidi.

Art. 8.

Fanno parte di una Cassa circondariale i lavoratori occupati in imprese o stabilimenti esistenti nel circondario.

In caso di malattia che incolga l'assicurato fuori della circoscrizione della Cassa alla quale è iscritto, le prestazioni di cui all'art. 6 sono a carico della Cassa del luogo ove trovasi l'assicurato, salvo il diritto di rivalsa verso la Cassa di iscrizione.

Le Casse circondariali e le Casse mutue legalmente costituite sono Enti morali ai sensi delle leggi vigenti ed hanno piena capacità giuridica. Esse sono rette da uno statuto approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale e godono di tutte le esenzioni fiscali concesse dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

Art. 9.

Nei casi di malattie derivanti da infortunio sul lavoro, qualora l'infortunato sia inscritto ad una Cassa ammalati, questa sarà esonerata dal pagamento del sussidio malattia.

Art. 10.

Si provvede agli scopi di cui all'art. 5 del presente decreto mediante contributi settimanali a carico degli assicurati e dei datori di lavoro.

La misura dei contributi non può superare il 4 per cento del salario settimanale, a tale effetto i salari che superino le L. 20 giornaliere sono considerati entro il limite di L. 20.

I contributi sono posti per il 50 per cento a carico degli assicurati e per il 50 per cento a carico dei datori di lavoro.

La deliberazione della Cassa di malattia che stabilisce la misura dei contributi è soggetta all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale che la rende esecutiva con suo decreto.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi anche per la parte di contributo spettante all'assicurato e la trattiene sulla mercede; qualunque patto in contrario è nullo.

I crediti derivanti dal mancato versamento, da parte del datore di lavoro, dei contributi di assicurazione, hanno privilegio sulla generalità dei mobili del debitore pari grado rispetto ai crediti dello Stato, indicati nell'art. 1957 del Codice civile, ai quali sono tuttavia posposti.

I datori di lavoro che trattengono sulle mercedi delle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è concessa la trattenuta e quelli che non provvedano al pagamento dei contributi o versino questi in misura inferiore a quella stabilita, sono puniti con una multa non

inferiore a 100 lire, estensibile fino a 500 e al versamento di una somma pari a quella dovuta.

Il provento delle multe e delle altre somme di cui al precedente comma è devoluto a beneficio della Cassa di malattia.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in via amministrativa dal Consiglio di amministrazione della Cassa di malattia che deciderà in via definitiva con provvedimento avente forza esecutiva.

La domanda interrompe il corso dell'azione penale, la quale rimane estinta dal provvedimento di applicazione della multa amministrativa.

Art. 11.

In luogo della cura medica gratuita, delle medicine e dell'assegno di malattia, potrà essere concesso il ricovero gratuito in un ospedale o stabilimento di cura a spese della Cassa di malattia per un periodo non eccedente le 4 settimane.

In tal caso la Cassa di malattia dovrà rifondere all'Amministrazione ospedaliera le diarie stabilite per la più bassa categoria di ricoverati a decorrere dal giorno del ricovero.

La Cassa di malattia non è tenuta a rifondere le diarie all'Amministrazione ospedaliera quando l'assicurato sia nuovamente ricoverato per la stessa malattia entro le 8 settimane dal giorno della dimissione dall'ospedale.

Qualora l'assicurato accolto in un ospedale o stabilimento di cura avesse a carico persone di famiglia al cui mantenimento egli provveda in modo esclusivo o prevalente, la Cassa di malattia sarà obbligata a corrispondere a questo ultimo il sussidio di malattia per il periodo della degenza, nella misura della metà di quella prevista dal n. 2 dell'articolo 6.

Art. 12.

Ogni Cassa di malattia circondariale è retta da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto dal Ministro per l'economia nazionale e costituito di 9 membri dei quali:

1° tre scelti fra i datori di lavoro;

2° tre scelti fra gli assicurati;

3° tre scelti fra le persone più versate in materia di assicurazioni sociali, residenti nel circondario.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato tra i membri del Consiglio di cui al n. 3 del comma precedente, con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno due vice presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri di cui al n. 1 e al n. 2 di cui sopra.

I membri del Consiglio di amministrazione rimangono in carica per 4 anni e possono essere riconfermati.

Art. 13.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa:

1° la nomina del personale amministrativo, tecnico, sanitario e di controllo;

2° la compilazione del regolamento di servizio e dei regolamenti interni;

3° la istituzione e la modificazione delle opere di assistenza;

4° le deliberazioni sull'impiego dei fondi;

5° l'esercizio di tutte le altre funzioni ad esso demandate dal presente decreto e dallo statuto.

Il direttore della Cassa interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Le deliberazioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 non sono esecutive senza la ratifica del Prefetto della Provincia.

Art. 14.

Sono istituite due Federazioni regionali delle Casse circondariali di malattia, una con sede in Trento, comprendente tutte le Casse circondariali della Venezia Tridentina, ed una con sede in Trieste, comprendente tutte le Casse circondariali della Venezia Giulia, della provincia del Carnaro e di Zara.

Le Federazioni predette sono Enti morali ai sensi delle leggi vigenti ed hanno piena capacità giuridica; esse sono rette da uno statuto approvato dal Ministro per l'economia nazionale. Lo statuto stesso determina le attribuzioni delle Federazioni.

L'assemblea delle Federazioni è composta dai rappresentanti delle Casse federate, uno per ciascuna Cassa, annualmente nominato dal Consiglio di amministrazione della Cassa medesima.

Art. 15.

Le Casse di malattia sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'economia nazionale, che la esercita a mezzo dei Prefetti delle rispettive Provincie e dei funzionari del competente circolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro.

Il Ministero può farsi rappresentare da un delegato alle adunanze del Consiglio di amministrazione delle Casse di malattia e delle rispettive Federazioni.

Art. 16.

Ogni Cassa di malattia deve, entro il mese di giugno di ciascun anno, trasmettere il bilancio consuntivo dell'anno precedente al Ministero dell'economia nazionale.

Tale obbligo spetta parimenti alle Federazioni.

In caso di ingiustificato ritardo nella compilazione del bilancio il Ministero dell'economia nazionale provvede alla compilazione d'ufficio direttamente, oppure, ove lo ritenga del caso, incaricandone la Federazione provinciale delle Casse di malattia a spese della rispettiva Cassa.

Art. 17.

Le Casse di malattia oltre all'assicurazione obbligatoria a favore delle persone di cui all'art. 5 del presente decreto possono, in base ad apposite disposizioni dei loro statuti, compiere assicurazioni facoltative mediante versamenti volontari sia di datori di lavoro, sia di iscritti, sia di persone in genere non soggette all'obbligo della assicurazione.

Art. 18.

E' demandata al Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa, la risoluzione delle contestazioni in materia di pagamento dei contributi di assicurazione e delle prestazioni in caso di malattia.

Qualora la composizione delle accennate questioni non riesca possibile in sede amministrativa, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione definitiva, emanata dall'autorità di cui al comma precedente, alla Commissione arbitrale funzionante nel territorio della Cassa di malattia, ai sensi del titolo V del R. decreto legislativo

30 dicembre 1923, n. 3184. A tali giudizi sono applicabili le norme stabilite dal predetto decreto e dal relativo regolamento d'esecuzione.

Le contestazioni fra Federazione e Cassa di malattia sono, quando vertono su questioni di carattere amministrativo, risolute con provvedimento insindacabile, dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale sarà determinata la nuova circoscrizione delle Casse circondariali di malattia e delle Casse in genere attualmente esistenti e saranno altresì dettate le norme per la devoluzione dei patrimoni, nei casi di concentrazione di più Enti in un'unica Cassa circondariale.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del predetto decreto, gli Enti di cui al precedente comma dovranno inviare al Ministero dell'economia nazionale, per l'approvazione, ai sensi dell'art. 8, i loro statuti, nei quali potranno essere stabilite le classi di salario per la misura dei contributi e dei sussidi.

Art. 20.

Le controversie in materia di assicurazione per i casi di malattia, per gli infortuni sul lavoro e per le pensioni, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono deferite agli organi giurisdizionali competenti secondo le disposizioni degli articoli precedenti.

Tuttavia, se alla data predetta sia intervenuta decisione interlocutoria o definitiva, ancorchè tuttora suscettibile di impugnativa, la trattazione delle controversie medesime sarà proseguita avanti gli organi precedentemente competenti, e con le norme stabilite dalle leggi abrogate con il presente decreto, che a tale effetto si considerano tuttora in vigore.

Art. 21.

Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, sono abrogate.

Art. 22.

E' data facoltà al Governo del Re di emanare le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore il 1° marzo 1926, salvo per quanto riguarda l'estensione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, che avrà effetto dal 1° gennaio 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 70. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2420.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 agosto 1925, n. 2148.

Moratoria italo-austriaca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi del 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 235;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'economia nazionale di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuova disposizione, e salvo quanto sia stato o sia per essere stabilito nei trattati internazionali, è sospeso l'esercizio delle azioni giudiziarie dirette ad ottenere l'adempimento di obbligazioni espresse in valute convertite sulla base del R. decreto-legge 24 febbraio 1924, n. 235, sorte per qualsiasi titolo, ed anche per depositi bancari, prima del 24 febbraio 1924 tra persone fisiche, giuridiche, società commerciali od Enti di diritto pubblico che abbiano il centro principale dei loro affari o dei loro interessi o la loro residenza abituale al momento in cui entra in vigore il presente decreto, entro il territorio dello Stato di Fiume annesso all'Italia in virtù dell'Accordo di Roma del 27 gennaio 1924 da un lato, ed entro i confini della Repubblica Austriaca dall'altro. Il creditore che rifiuti i pagamenti parziali o totali in dipendenza delle dette obbligazioni non cade in mora.

La sospensione deve essere rilevata di ufficio anche per le cause dipendenti.

Saranno tuttavia ammesse le azioni giudiziarie ad obbligazioni indicate nella prima parte del presente articolo, in quanto tali azioni siano dirette soltanto all'accertamento della esistenza della obbligazione senza pregiudizio della moneta e del ragguaglio per il pagamento.

Durante la sospensione sono parimenti ammessi gli atti ed i provvedimenti conservativi.

Art. 2.

Agli effetti dell'articolo precedente per le obbligazioni contratte da succursali o da stabilimenti secondari di società commerciali o di altri Enti giuridici si avrà riguardo alla sede della succursale o dello stabilimento secondario e non alla sede dello stabilimento principale.

Art. 3.

Il periodo di sospensione non sarà computato nei termini di prescrizione e nei termini fissati dalla legge per l'esercizio dell'azione giudiziaria.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 72. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2421.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 novembre 1925, n. 2147.

Disposizioni riguardanti il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 luglio 1906, n. 333, e la legge 30 giugno 1910, n. 361, con la quale fu costituito il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana;

Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 648, col quale il Consorzio stesso fu autorizzato a produrre ed a vendere gli zolfi lavorati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana dopo aver soddisfatto con precedenza al fabbisogno degli stabilimenti di lavorazioni proprie o delle aziende nelle quali esso fosse interessato ai termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 648, ed aver tenuto conto dei contratti di vendita già stipulati e delle vendite prevedibilmente da farsi per la esportazione di zolfo grezzo all'estero, non potrà rifiutarsi, entro i limiti delle sue eventuali rimanenze disponibili, di vendere lo zolfo agli stabilimenti di lavorazione esistenti nel Regno alla data del presente decreto, i quali abbiano ritirato lo zolfo grezzo dal Consorzio durante gli esercizi 1° agosto 1922-31 luglio 1925, nonchè a chiunque ne faccia richiesta per usi diversi dalla lavorazione.

Art. 2.

La determinazione delle rimanenze di zolfo di cui all'articolo precedente è fatta di anno in anno, dal Consorzio, ed è sottoposta alla approvazione del Ministero dell'economia nazionale. La decisione del Ministero è definitiva e contro di essa non è ammesso alcun gravame.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 71. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2422.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 novembre 1925, n. 2149.

Riscossione dei contributi dovuti al Sindacato obbligatorio contro gli infortuni nelle miniere di zolfo della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti la legge 11 luglio 1904, n. 396, portante provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio d'assicurazione mutua contro gli infortuni del lavoro fra gli esercenti di miniere di zolfo della Sicilia; la legge 14 luglio 1907, n. 527, contenente disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle zolfare della Sicilia, ed il R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio predetto;

Veduti la legge 30 giugno 1910, n. 361, ed il decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, contenenti provvedimenti per l'industria zolfifera siciliana;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quello per le comunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 11 luglio 1904, n. 396, la riscossione dei contributi stabiliti a favore del Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro fra gli esercenti le miniere di zolfo della Sicilia dagli articoli 1 della legge stessa e 7 della legge 14 luglio 1907, n. 527, ed aumentabili a norma dell'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, sarà, a decorrere dal 1° gennaio 1926, effettuato a mezzo del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, eccettuati i casi di lavorazioni temporaneamente improduttive per le quali la misura e le modalità di riscossione continueranno ad essere determinate nello statuto del Sindacato.

Art. 2.

Il Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana verserà mensilmente al Sindacato obbligatorio di assicurazione mutua per gli infortuni sul lavoro fra gli esercenti le miniere di zolfo della Sicilia l'ammontare complessivo dei contributi dovuti sulla quantità di zolfo consegnato dai produttori al Consorzio nel mese precedente.

Art. 3.

Il conteggio dei contributi così anticipati dal Consorzio sarà definitivamente regolato al termine di ciascuno eser-

cizio consortile, detraendone l'ammontare complessivo dall'avanzo di cassa che sarà distribuito ai consorziati a termini dell'art. 20 della legge 30 giugno 1910, n. 367, modificato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1248.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 dicembre 1925.
Atti del Governo, registro 243, foglio 73. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2423.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 2150.

Fondazione di un Istituto sperimentale di zootecnia, in Modena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, concernente provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale;

Visto il R. decreto-legge 6 settembre 1923, n. 2125;

Considerata la opportunità di provvedere alla fondazione di un Istituto sperimentale di zootecnia in Modena;

Viste le deliberazioni degli Enti qui appresso indicati: Amministrazione comunale e Amministrazione provinciale di Modena, Commissione zootecnica provinciale modenese, Federazione provinciale sindacati agricoltori modenese, Camera di commercio di Modena, Cassa di risparmio di Modena, Banca popolare di Modena, Banco di S. Gemignano di Modena, Società modenese per esposizione-fiera e corse di cavalli e della Cassa di risparmio di Mirandola;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' fondato in Modena un Istituto sperimentale di zootecnia nella forma di Ente morale consorziale autonomo sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Il Consorzio ha carattere continuativo; possono aderirvi gli Enti pubblici e privati che hanno interesse al progresso agrario e zootecnico della provincia di Modena.

Art. 2.

L'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena ha i seguenti compiti:

a) mantenere in allevamento, a scopo di studio, di selezione e di miglioramento scelti gruppi di riproduttori bovini, ovini e suini, appartenenti alle razze locali ed eventualmente ad altre razze italiane ed estere, riconosciute idonee all'ambiente agrario modenese;

b) distribuire scelti produttori agli allevatori;

c) coordinare ed integrare l'azione che svolgono nel campo zootecnico gli altri Enti della Provincia;

d) effettuare studi e ricerche sperimentali d'indole zootecnica;

e) promuovere e favorire con tutti i mezzi che la scienza e la pratica consigliano, l'incremento ed il miglioramento dell'industria zootecnica della provincia di Modena.

Art. 3.

All'impianto dell'Istituto contribuiscono: lo Stato colla somma di L. 200,000 che farà carico al cap. 66 del bilancio del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1925-1926; la Commissione zootecnica provinciale modenese con la somma di L. 100,000; la Cattedra ambulante di agricoltura di Modena con L. 100,000, prelevate dal fondo all'uopo raccolto; il comune di Modena con L. 82,500; la Cassa di risparmio di Modena con L. 10,000; la Camera di commercio di Modena con L. 5000; la Banca popolare di Modena con L. 5000; il Banco di S. Gemignano di Modena con L. 5000; la Cassa di risparmio di Mirandola con L. 1000.

Al funzionamento dell'Istituto contribuiscono: lo Stato con L. 100,000 annue, il comune di Modena con L. 40,000 annue; la provincia di Modena con L. 28,000 annue; la Federazione provinciale sindacati di Modena con L. 5000 annue; la Società modenese per esposizione-fiera e corse di cavalli con L. 5000 annue.

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2492, viene così modificato:

« quella parte del materiale didattico, sperimentale e librario della soppressa scuola di medicina veterinaria di Modena, che risulti non necessario per l'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena, verrà trasferito in dotazione agli altri Istituti superiori di medicina veterinaria ».

Art. 5.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto di due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale, uno dei quali con la carica di presidente, e di un rappresentante di ciascuno degli Enti che contribuiscano con almeno L. 100,000 una volta tanto, oppure con una somma annua, di carattere continuativo, di almeno L. 5000.

Il direttore dell'Istituto è membro di diritto del Consiglio colle funzioni di segretario.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I membri nominati in sostituzione di consiglieri che vengono a cessare prima dello scadere del triennio, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Art. 6.

Il personale dell'Istituto è costituito dal direttore, da un assistente e da operai giornalieri.

La nomina del direttore e dell'assistente viene fatta per pubblico concorso con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento dell'Istituto.

Per la prima volta è data facoltà al Consiglio di amministrazione di procedere alla nomina del direttore per chiamata, previa approvazione del Ministero anzidetto.

Alla nomina del personale salariato provvede il direttore col consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Il direttore dell'Istituto presenta annualmente all'esame ed all'approvazione del Consiglio di amministrazione un rapporto dell'attività svolta e il programma da svolgere nell'anno successivo, nonchè il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Di tali documenti verrà trasmessa copia al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 8.

Uno speciale regolamento proposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale disciplinerà il funzionamento dell'Istituto, determinerà la misura dello stipendio iniziale e degli aumenti successivi da concedersi al personale direttivo nonchè il trattamento di quiescenza e le norme disciplinari.

Art. 9.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà inscritta, nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, a partire dall'esercizio corrente 1925-26, la somma annua di L. 100,000 per il funzionamento dell'Istituto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 11 dicembre 1925. Atti del Governo, registro 243, foglio 74. — GRANATA.

REGIO DECRETO 9 novembre 1925.
Proroga di poteri del Commissario straordinario per la Cassa di risparmio di Postumia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 aprile 1924, col quale veniva sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Postumia e nominato Regio commissario il signor Benvenuto Farolfi;

Visto il R. decreto 28 agosto 1924, col quale venivano prorogati i poteri del predetto Regio commissario;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, col quale il signor Benvenuto Farolfi veniva sostituito nella carica di Regio commissario della Cassa di risparmio di Postumia dal signor rag. Luigi Ronchi;

Visti i Regi decreti 19 aprile e 15 agosto 1925, coi quali il rag. Ronchi era confermato nella carica predetta;

Veduto l'art. 25 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (Serie III) sulle Casse di risparmio;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente l'amministrazione straordinaria dell'Istituto stesso;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri del Regio commissario per l'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Postumia, signor rag. Luigi Ronchi, sono prorogati sino al 28 febbraio 1926.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Scilla e di Seminara (Reggio Calabria).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza dell'8 ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Scilla, in provincia di Reggio Calabria.

MAESTÀ,

L'Amministrazione comunale di Scilla, com'è stato accertato da una recente inchiesta, ha con azione deficiente ed irregolare gravemente disorganizzato la civica azienda.

Gli uffici sono stati riscontrati in disordine, determinato in particolare modo dalla mancata nomina del segretario comunale e dallo scarso rendimento dei dipendenti, al quale viene sopperito con l'assunzione di personale provvisorio.

Nonostante il dissesto delle finanze dell'Ente, entrate straordinarie per rilevanti somme non denunziate come per legge sono state indebitamente erogate in spese facoltative. A ciò aggiungasi che le tasse locali non sempre applicate in base a criteri di obbiettività, vengono imposte in misura inadeguata e riscosse con rilevante ritardo.

Gravi irregolarità e abusi sono stati inoltre rilevati nella concessione di importanti lavori senza i relativi progetti, l'autorizzazione del Consiglio e la formalità degli appalti, nella erogazione delle spese a calcolo, nella distribuzione dei medicinali ai poveri.

L'Amministrazione, cui gli addebiti furono contestati, non ha fornito controdeduzioni.

Tale situazione, oltre a recare grave pregiudizio agli interessi del Comune, ha determinato nell'ambiente locale un diffuso malcontento, dando luogo a vivaci dissensi e contrasti, che, data la tensione degli animi, destano gravi preoccupazioni per l'ordine pubblico.

Ad evitare le pericolose conseguenze che dalle cennate anormali condizioni dello spirito pubblico potrebbero derivare, e poichè a riparare al disordine della civica azienda non possono ritenersi adeguati i mezzi annessi agli ordinari poteri di vigilanza e di tutela, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio

1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Gustavo Catanea è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 23 ottobre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Seminara, in provincia di Reggio Calabria.

MAESTÀ,

In seguito a gravi dissensi determinatisi in seno all'Amministrazione comunale di Seminara e che ne avevano presso che paralizzato il funzionamento, il Prefetto dovette affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Le pratiche svolte da questo per una conciliazione sono rimaste infruttuose, anzi, accentuatisi i contrasti, tutti i consiglieri, meno il sindaco, hanno di recente rassegnato le dimissioni.

Poichè la situazione locale non consente la sollecita convocazione dei comizi per far luogo alla rinnovazione dell'Amministrazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Seminara, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Condorelli Gaetano è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO PREFETTIZIO 5 dicembre 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Casalattico.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TERRA DI LAVORO

Visto il R. decreto 15 agosto u. s. col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Casalattico;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto portare a termine la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi, e che la situazione locale non consente, d'altra parte, che abbiano luogo subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Casalattico è prorogato di tre mesi.

Caserta, addì 5 dicembre 1925.

Il Prefetto: GRAZIANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Domanda di svincolo di cauzione della Società francese di assicurazione « La Rurale ».

La Società mutua di assicurazione « Rurale » con sede in Lyon e rappresentanza nel Regno in Milano, ha richiesto lo svincolo della cauzione costituita a garanzia degli assicurati asserendo di aver pagato gli indennizzi ed estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da rischi di assicurazione assunti in Italia.

Si invita chiunque possa avere interesse ad opporsi a tale svincolo a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private) entro il termine massimo di giorni 10 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

p. *Il Ministro*: CALAMANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 14 al 20 dicembre 1925, è stata fissata in L. 479, rappresentanti L. 100 dazio nominale e L. 379 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 20)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	220691	60 —	Viola Concetta fu Giorgio, moglie di Floridia *Giorgio*, dom. a Modica (Siracusa); con usufrutto vitalizio a Scarso Giorgia fu Ippolito, ved. di Viola Giorgio.	Viola Concetta fu Giorgio, moglie di Floridia *Ignazio*, dom. come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
»	155566	600 —	Bartoccelli Adolfo di Gaetano, dom. a Canigatti (Girgenti); con usufrutto vitalizio a *La Lumia Stella* fu Nicolò, moglie di Bartoccelli Gaetano, dom. a Canigatti (Girgenti).	Bartoccelli Adolfo di Gaetano, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro; con usufrutto vitalizio a *Lalomia Maria-Stella* fu Nicolò, moglie, ecc., come contro.
»	164704	600 —		
»	186209	85 —	Galdi Angela-Maria di Raffaele, moglie di Polito Carmine fu *Filippo*, dom. a Salerno, vincolata.	Galdi Angela-Maria di Raffaele, moglie di Polito Carmine fu *Feliciano*, dom. a Salerno, vincolata.
3.50 %	200287	269.50	Kehren Margherita di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Parigi; con usufrutto vitalizio a Fournier Luigia fu Gabriele, ved. Kehren *Francesco-Giuseppe*.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Fournier Luigia fu Gabriele, ved. di Kehren *Giuseppe*.
Cons. 5 %	41817	285 —	Pelucchi *Giovanni* fu Enrico-Pietro, minore sotto la patria potestà della madre *Malagutti* Maria di Luigi, ved. di Pelucchi Enrico-Pietro, dom. a Milano.	Pelucchi *Giovanni-Luigi* fu *Enrico-Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Malaguti Maria di Luigi, ved. di Pelucchi *Enrico-Pietro*, dom. in Milano. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Malaguti Maria di Luigi, ved. di Pelucchi *Enrico-Pietro*, dom. a Milano.
»	98974	1315 —	Pelucchi *Giovanni* fu *Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Malaguti Maria di Luigi, ved. di Pelucchi *Pietro*, dom. in Milano.	
»	98976	435 —	Intestata come la precedente; con usufrutto a Malaguti Maria di Luigi, ved. Pelucchi *Pietro*, dom. a Milano.	
»	41818	285 —	Pelucchi *Pierina* fu Enrico-Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre *Malagutti* Maria di Luigi, ved. di Pelucchi Enrico-Pietro, dom. a Milano.	Pelucchi *Luisa chiamata Pierina* fu *Enrico-Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre *Malaguti* Maria di Luigi, ved. di Pelucchi *Enrico-Pietro*, dom. a Milano. La ultima rendita è con usufrutto vitalizio a Malaguti Maria di Luigi, ved. di Pelucchi *Enrico-Pietro*, dom. a Milano.
»	98975	1315 —	Pelucchi *Pierina* fu *Pietro*, minore, sotto la patria potestà della madre Malaguti Maria di Luigi, ved. di Pelucchi *Pietro*, dom. a Milano.	
»	98977	435 —	Pelucchi *Pierina* fu *Pietro*, minore, ecc. come la precedente; con usufrutto vitalizio a Malaguti Maria di Luigi, ved. di Pelucchi *Pietro*, dom. in Milano.	
3.50 %	480452	10.50	Petrone Gioacchino di Giosuè, dom. in Formia (Caserta).	Petrone Gioacchino di Giosuè, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Formia (Caserta).

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % »	250849 250850	644 — 469 —	Borsotti *Luigi*, Gustavo e Francesco di Arnaldo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a Fara Novarese (Novara), vincolata la prima e libera la seconda rendita.	Borsotti *Riccardo-Luigi*, Gustavo e Francesco di Arnaldo, minori, ecc., come contro.
Ricevuta provvisoria della Tesoreria Provinciale di Messina	39	Cap. 1,000 —	Modena *Massimo* fu Angelo.	Modena *Moisè detto Massimo* fu Angelo.
Cons. 5 %	111691	225 —	*Funari* Pasquale fu Pasquale, minore, sotto la patria potestà della madre Merolla Margherita, ved. *Funari*, dom. in Santa Maria Capua Vetere (Caserta).	*Funaro* Pasquale fu Pasquale, minore, sotto la patria potestà della madre Merolla Margherita, ved. *Funaro*, dom. come contro.
Buono Tesoro quinquennale 6ª emissione	744	Cap. 1,500 —	Basso *Florindo* fu Silvestro, minore, sotto la *patria potestà della madre* De Bortoli Maria, ved. di Basso Silvestro.	Basso *Florindo* fu Silvestro, minore, sotto la *tutela della matrigna* De Bortoli Maria, vedova di Basso Silvestro.
Buono Tesoro settennale 3ª emissione	268	» 24,000 —	*Detamante* Maria ed Augusta fu Gio. Battista, minori, sotto la patria potestà della madre Trespan Emilia, ved. *Detamante*.	*Dettamante* Maria ed Augusta fu Giovanni, minori, sotto la patria potestà della madre Trespan Emilia, ved. *Dettamante*.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 5 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 258

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 10 dicembre 1925

	Media		Media
Parigi	93 83	Belgio	112 63
Londra	120 26	Olanda	9 995
Svizzera	478 99	Pesos oro (argentino)	23 45
Spagna	354 50	Pesos carta (argent.)	10 35
Berlino	5 912	New-York	24 815
Vienna (Shilling)	3 505	Russia	127 787
Praga	73 75	Belgrado	44 10
Dollaro canadese	24 84	Budapest	0 0S49
Romania	11 30	Oro	478 81

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 375
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	43 65
	5.00 % netto	94 075
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 125

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 259

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 11 dicembre 1925

	Media		Media
Parigi	93 89	Belgio	112 71
Londra	120 455	Olanda	10 01
Svizzera	478 96	Pesos oro (argentino)	23 45
Spagna	354 62	Pesos carta (argent.)	10 325
Berlino	5 915	New-York	24 85
Vienna (Shilling)	3 52	Russia	127 75
Praga	73 75	Belgrado	44 —
Dollaro canadese	24 865	Budapest	0 035
Romania	11 40	Oro	479 49

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 60
	3.50 % » (1902)	68 —
	3.00 % lordo	43 65
	5.00 % netto	94 —
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 20

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a 4 posti di tecnico (personale subalterno) nei ruoli nelle Regie scuole agrarie medie specializzate.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1925, n. 625, col quale il Ministero dell'economia nazionale è stato autorizzato a coprire, mediante pubblici concorsi per titoli e per esami, la metà dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dipendenti;

Visto il R. decreto-legge 6 maggio 1925, n. 626, con il quale viene ridotto a 20 giorni il termine di cui all'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per i concorsi da bandirsi dal Ministero dell'economia nazionale;

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1925 (registrato alla Corte dei conti il 5 settembre successivo, registro 6, Economia nazionale, foglio 285) con il quale, fra l'altro, viene bandito il concorso a 10 posti di tecnico (personale subalterno) nei ruoli delle Regie scuole agrarie medie;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per 4 posti di tecnico (personale subalterno) nei ruoli delle Regie scuole agrarie medie.

Tre di tali posti sono riservati alle Scuole agrarie medie, specializzate in viticoltura ed enologia e uno alle Scuole stesse specializzate in olivicoltura ed oleificio.

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, Divisione dell'insegnamento agrario) entro il 31 dicembre 1925, le domande in carta da bollo da L. 3, corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non superato il 30° anno di età. Questo limite è portato al 35° anno per gli ex combattenti ed al 39° per gli invalidi di guerra. Per il concorrente che non sia nato in provincia di Roma, l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato medico, debitamente legalizzato, di sana e robusta costituzione, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Per gli invalidi, il certificato medico dev'essere rilasciato dall'autorità di cui all'art. 14, n. 3, e nella forma voluta dal successivo art. 15 del regolamento 29 gennaio 1922, n. 92;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

d) certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata dei servizi militari prestati durante la guerra 1915-18 e le benemerenze ottenute in dipendenza di tali servizi;

e) certificato di buona condotta, legalizzato dal Prefetto o dal Sottoprefetto, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

f) certificato generale penale di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

g) la quietanza di pagamento della tassa di concorso di L. 25 di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti dovranno presentare il diploma di licenza conseguito in una Regia scuola speciale o pratica di agricoltura, od in una Scuola agraria pareggiata.

Art. 3.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), c), d) e f). Essi però sono tenuti a presentare il certificato rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni. Parimenti non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero può assegnare al concorrente un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Il Ministero decide, in via definitiva, dell'ammissione e della esclusione dal concorso.

Ai concorrenti ammessi al concorso sarà dato tempestivo avviso del giorno nel quale avranno inizio gli esami, i quali avranno luogo in Roma presso il Ministero dell'economia nazionale.

Art. 5.

Il concorso è per esami. Tuttavia sarà tenuto conto anche dei titoli e documenti che attestino nei concorrenti la loro preparazione a coprire i posti ai quali aspirano.

Gli esami consisteranno:

a) per i concorrenti ai tre posti riservati alle Scuole agrarie medie specializzate per la viticoltura e la enologia, in prove orali e pratiche di viticoltura e di enologia;

b) per i concorrenti al posto riservato alle Scuole agrarie medie specializzate per la olivicoltura e l'oleificio, in prove orali e pratiche di olivicoltura e di oleificio.

I suddetti esami saranno dati sui seguenti programmi:

Viticoltura. — Prova orale: Importanza della viticoltura. Cenni sulla botanica della vite. Principali varietà di uve da vino e da mensa. Clima e terreno in rapporto alla vite. Moltiplicazioni delle viti. Lavori preparatori per il vigneto. Impianto del vigneto. Sistemi di coltivazione. Potatura della vite. Lavori al terreno vitato. Concimazione della vite. Raccolta, conservazione dell'uva, trasporto dell'uva, con speciale riguardo alle uve da mensa. Cause nemiche della vite. Le viti americane ed il loro impiego razionale. Nozioni fondamentali di economia viticola.

Prova pratica: Disposizioni per la piantagione di viti da allevare coi vari sistemi. Disposizioni per l'impianto di vigneti di piante madri, di barbatellai, di nestaiole. Esecuzione d'innesti. Piantagione delle viti. Scelta e preparazione dei sostegni. Potatura secca e verde. Somministrazione dei concimi. Preparazione e impiego di anticrittogamici e di insetticidi. Riconoscimento di parassiti della vite, di varietà di viti europee, di specie varietà e ibridi di viti americane.

Enologia. — Prova orale: Elementi di enochimica e zimologia, enotecnia generale, vinificazione, conservazione del vino, correzione dei vini, alterazioni dei vini. Enotecnia speciale, classificazione dei vini, rossi e bianchi comuni e da pasto, vini rossi e bianchi superiori da pasto, vini da taglio, cenni sui principali vini di lusso e difetti dei vini.

Prova pratica: Conoscenza e impiego di macchine ed attrezzi per la enologia. Trattamento ai vasi vinari. Pratiche inerenti alla vinificazione, alla conservazione, alla correzione e alla cura dei vini. Assaggi.

Olivicoltura. — Prova orale: Importanza della olivicoltura. Cenni sulla importanza dell'olivo. Clima e terreno in rapporto all'olivo. Propagazione, impianto, coltivazione degli olivi. Cause nemiche dell'olivo. Raccolta delle olive. Nozioni fondamentali di economia olivicola.

Prova pratica: Preparazione di semenzai e vivai di olivi. Innesto dell'olivo. Disposizioni per l'impianto di oliveti. Potatura dell'olivo e cure al tronco e al ceppo. Somministrazione di concimi. Riconoscimento di malattie e alterazioni di organi dell'olivo. Preparazione di anticrittogamici ed insetticidi. Riconoscimento delle più comuni varietà di olivo.

Oleificio. — Prova orale: Composizione delle olive. Conservazione delle olive. Proprietà dell'olio di oliva. Locali e macchine dell'oleificio. Tecnica della lavorazione delle olive e della estrazione dell'olio. Residui e loro utilizzazione. Raffinazione dell'olio di oliva.

Prova pratica: Conoscenza e impiego degli attrezzi e macchine dell'oleificio. Pratiche inerenti all'estrazione, alla conservazione, ai trattamenti dell'olio di oliva. Assaggi.

Art. 6.

Per quanto riguarda le modalità del concorso, la costituzione della Commissione giudicatrice ed il periodo di prova che dovranno sostenere i vincitori del concorso prima di essere assunti definitivamente in ruolo, nonchè il trattamento economico loro spettante valgono le norme stabilite, al riguardo, negli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato decreto Ministeriale 27 agosto 1925, che bandisce il concorso a 10 posti di tecnico (personale subalterno) nei ruoli delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 7.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.